

**REGIONE
TOSCANA**



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegato A

Sistema regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola
(art. 70 comma 1 let. a) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.)

*Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola
e modalità di verifica*

INDICE

Premessa	3
art. 1 - Obbiettivi	3
art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 let. a) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.	3
art. 2 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accREDITamento	4
art. 3 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola	5
Criterio I : la struttura organizzativa ed amministrativa della Bottega-Scuola	6
Criterio II : la struttura logistica della Bottega-Scuola	9
art. 4 - Rilascio dell'accREDITamento e gestione delle variazioni	12
4.1 Procedura di accREDITamento	12
4.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	14
art. 5 - Validità dell'accREDITamento e sistema dei controlli	14
5.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento	15
5.2 Sistema dei controlli	15
5.3 Rilevazione delle non conformità	16
5.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	17
art. 6 - Monte crediti	17
6.1 Determinazione del Monte crediti	17
6.2 Gestione del Monte crediti	18
art. 7 - Cause di sospensione e revoca dell'accREDITamento	26
art. 8 - Norme di salvaguardia dell'utenza in caso di revoca o sospensione dell'accREDITamento	29
art. 9 - Rinuncia all'accREDITamento	30
art. 10 - Controversie	30
art. 11 - Norme transitorie	30

PREMESSA

Con l'art 23 della legge regionale 53/2008 sono state istituite le "Botteghe-Scuola" che sono imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un "Maestro Artigiano", la cui qualifica è disciplinata dall'art. 22 della L.R.T. 53/2008 e ss.mm.ii. e dagli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 55/R/2009 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della LR 53/2008).

Il comma 2 dell'art. 23 della L.R. 53/2008 prevede che *"la bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla l.r. 32/2002"*.

Con la presente procedura d'accreditamento, la Regione Toscana individua i requisiti minimi che le "botteghe-scuola" devono possedere per garantire standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

Art. 1 - Obiettivi

Costruire un sistema formativo basato sulla figura del Maestro Artigiano che consenta di:

- salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio scomparsa;
- fornire una prima risposta al problema della trasmissione di impresa e del ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico;
- ampliare le conoscenze tecniche e materiche con il fine ultimo di creare nuova imprenditorialità nel settore.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accreditamento ai sensi art. 70 comma 1 let. a) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.

Sono tenute all'accreditamento le "Botteghe-Scuola" dirette da un "Maestro Artigiano" - con sedi localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, nel proprio settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e ss.mm.ii., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco delle "Botteghe-Scuola" accreditate.

Art. 2 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento

- 1) Non possono presentare domanda di accreditamento le imprese “Botteghe-Scuola”:
 - che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di sottoposizione ad altre procedure concorsuali o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un'altra Bottega-Scuola o Istituzione scolastica o organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 7, tabella D, punti D.2, D.3, D.4, D.6, D.7, D.8 e D.9, del presente disciplinare, e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nella stesa tabella D;

- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento le imprese “Botteghe-Scuola” se nei confronti del legale rappresentante / Maestro Artigiano:
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

Art. 3 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola

La "Bottega-Scuola" deve essere diretta da un "Maestro Artigiano" in qualità di titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o alla persona socia di questa purché partecipi personalmente all'attività.

Il "Maestro Artigiano", può formare un ATI con un soggetto accreditato dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. e/o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. per l'erogazione dei corsi di formazione. Nel tal caso le responsabilità sull'erogazione di detti corsi è solidale.

L'attività formativa può essere effettuata sia nella "Bottega-Scuola" che in altri luoghi necessari per la specifica formazione. Tali luoghi devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del Maestro Artigiano. I luoghi in cui si volge la formazione devono rispettare le specifiche normative in materia di sicurezza e gli allievi devono essere assicurati ai fini INPS e INAIL.

La Bottega Scuola può erogare attività di formazione esclusivamente nel proprio settore artigianale e, nel caso di percorsi formativi "dovuti per legge" ⁽¹⁾, a non più di due allievi/e per progetto formativo.

⁽¹⁾ I percorsi cosiddetti "dovuti per legge" sono i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche o di singole competenze necessarie allo svolgimento di attività lavorative/professionali ed in quanto tali disciplinati da specifiche normative di settore comunitarie, nazionali e regionali.

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per il mantenimento e modalità minime di verifica</i>
<p>I.1.3 La Bottega–Scuola non deve aver commesso:</p> <p>I.1.3 a) violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;</p> <p>I.1.3 b) gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;</p> <p>I.1.3 c) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione	Verifiche a campione.
<p>I.1.4 Rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 68/99 per le Botteghe–Scuola soggette a tale obbligo.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione	Verifiche a campione.

Requisito I.2: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>Requisiti per il mantenimento e modalità minime di verifica</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.2.1 Il Maestro Artigiano deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.2.1.a) deve essere titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o alla persona socia di questa purché partecipi personalmente all'attività, secondo quanto previsto dall'art. 22 L.R. 53/2008 e ss.mm.ii. e dagli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 55/R/2009 e ss.mm.ii. ;</p> <p>I.2.1.b) deve svolgere personalmente l'attività di docenza <i>nelle materie di competenza del suo settore specifico</i>;</p> <p>I.2.1.c) deve essere presente nell'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano, tenuto presso la CRAT, conseguita nei modi e nella forma previsti dal comma 5 dell'art. 22 della L.R. 53/2008 e ss.mm.ii. e dagli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 55/R/2009 e ss.mm.ii. ;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 + curriculum vitae</p>	<p>verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica almeno a campione</p>	<p>Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito</p>

Istruttoria di accreditamento				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per il mantenimento e modalità minime di verifica</i>
<p>II.1.3 In tutti i locali in disponibilità della Bottega–Scuola deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica.</p> <p>In tutti i locali in disponibilità della Bottega–Scuola devono essere presenti:</p> <p>II.1.3.a) il Documento Valutazione dei Rischi che deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione);</p> <p>II.1.3.b) il piano di emergenza (ove previsto dalla normativa vigente) e le planimetrie di evacuazione;</p> <p>II.1.3.c) l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente – D.Lgs. 81/2008);</p> <p>II.1.3.d) l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti;</p> <p>– gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;</p> <p>II.1.3.e) il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente);</p> <p>oppure</p> <p>relazione redatta da un tecnico abilitato relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità di accoglienza della sede formativa (solo se dovuto in base alla normativa vigente).</p> <p>II.1.3.f) i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco</p>	<p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per il mantenimento e modalità minime di verifica
<p>II.1.4 La Bottega–Scuola deve avere la disponibilità dei seguenti arredi e attrezzature:</p> <p>II.1.4.a) 1 PC collegato ad Internet</p> <p>II.1.4.b) 1 stampante;</p> <p>II.1.4.c) linea telefonica</p> <p>II.1.4.d) 1 postazione di lavoro per allievo adeguata al tipo di attività</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco	Verifiche a campione.
<p>II.1.5 La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contratto di noleggio, oppure ➤ contratto di comodato, oppure ➤ convenzione uso esclusivo, oppure ➤ contratto di leasing <p>che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco	Verifiche a campione.
<p>II.1.6 Deve essere garantita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali sia delle attrezzature</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco	Verifiche a campione.

Art. 4 - Rilascio dell'accreditamento e gestione delle variazioni

Le Botteghe-Scuola accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 3 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

A seguito dell'adozione del provvedimento di accreditamento di cui all'art. 4.1, le Botteghe-Scuola sono inserite in un elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento.

Art. 4.1 - Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dalla Bottega-Scuola al competente Settore della Regione Toscana mediante il formulario online necessario, per la predisposizione della domanda stessa.

La domanda è presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento e firmata digitalmente dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante..

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua:

- a) una verifica di ammissibilità / istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso la Bottega-Scuola per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Qualora si ravvisi la necessità di pareri istruttori per valutare il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3 al fine del rilascio e del mantenimento dell'accreditamento il competente Settore Regionale può sospendere i termini previsti dalla normativa regionale, che ridecorrono dalla definizione dell'esigenza istruttoria. Il competente Settore Regionale darà comunicazione delle varie fasi alla Bottega-Scuola.

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della stessa, la Regione comunica alla Bottega-Scuola interessata:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi delle persone che effettueranno tale verifica e, tra questi, la persona responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora la Bottega-Scuola non potesse accogliere la data di effettuazione della verifica in loco comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione alla stessa, entro e non

oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario la data comunicata viene considerata accettata.

La facoltà di richiedere lo spostamento della data è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei soggetti responsabili della Bottega-Scuola nel giorno della verifica in loco, che non consenta lo svolgimento della stessa, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione redige il verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico alla Bottega-Scuola. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b) del presente articolo l'esito negativo della stessa comporta il rigetto della domanda di accreditamento.

Qualora durante l'iter di accreditamento vengano richieste delle integrazioni alla Bottega-Scuola, il termine di scadenza sarà sospeso fino al ricevimento delle integrazioni.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del competente Settore della Regione Toscana, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda la Bottega-Scuola potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda la Bottega-Scuola non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento.

In caso di rigetto della domanda, la Bottega-Scuola non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi dal provvedimento.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, la Bottega-Scuola non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi due anni dalla data del secondo provvedimento.

L'accREDITAMENTO, rilasciato dalla Regione Toscana alle Botteghe-Scuola, è finalizzato solo ed esclusivamente per la realizzazione di corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accreditamento.

Pertanto se una Bottega-Scuola vuole pubblicizzare se stessa come accreditata ai sensi del presente disciplinare deve utilizzare una dicitura-tipo: *“Bottega-Scuola accreditata da Regione Toscana - per la realizzazione di attività formative riconosciute e/o finanziate con risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 della L.R.T. 32/2002 - codice accreditamento n. ...”* e senza l'utilizzo dello stemma di Regione Toscana.

Lo stemma della Regione Toscana, il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59 e suoi atti attuativi, può essere utilizzato solo se autorizzato in quanto marchio depositato e tutelato ai sensi di legge e, comunque, non può essere utilizzato per pubblicizzare la Bottega-Scuola.

Qualora una Bottega-Scuola, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stessa come accreditata dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi.

Art. 4.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni

Qualora la Bottega-Scuola effettui variazioni - rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa - relativamente alle strutture ed ai relativi indirizzi, alla figura del legale rappresentante, alla figura del Maestro Artigiano, deve comunicarle alla Regione, entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento.

Inoltre, la Bottega-Scuola dovrà inviare alla Regione anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi la Bottega-Scuola, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione della persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante, la Bottega-Scuola dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso dei punti a), b) e c) del requisito I.1.2 di cui all'articolo 3 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione della figura di presidio di Maestro Artigiano, la Bottega-Scuola dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso dei punti a), b) e c) del requisito I.1.2 e quanto previsto dal requisito I.2.1 di cui all'articolo 3 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti.

Pertanto si richiede che nell'atto formale redatto da un notaio sia espressamente indicato che il nuovo soggetto abbia acquisito i locali, le attrezzature, il personale del soggetto precedente.

Non è ammesso il passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto in caso di affitto di ramo d'azienda.

Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.

In caso di variazioni relative ai locali la Regione si riserva la facoltà di procedere o meno all'audit in loco.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 4.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui la Bottega-Scuola non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 7, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

In caso di non conformità rilevate rispetto ai requisiti di cui all'art. 3 si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare.

Art. 5 - Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli

L'accreditamento viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

Art. 5.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

La Bottega-Scuola accreditata permane nel sistema di accreditamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema, se non incorre nei casi di revoca di cui all'art. 9 tabella D del presente disciplinare e se non esaurisce il "monte crediti" di cui all'art. 6.1 che viene attribuito a tutte le Botteghe-Scuola.

Al momento della concessione dell'accREDITamento verrà infatti assegnato alla Bottega-Scuola un monte crediti pari a 25 punti.

Qualora la Bottega-Scuola esaurisca il proprio "monte crediti", di cui all'art. 6.1, per l'attribuzione di debiti ne conseguirà la revoca dell'accREDITamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora la Bottega-Scuola non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 6.2 per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dalla Bottega-Scuola al termine del suddetto biennio con un massimo di 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio che viene assegnato al momento della concessione dell'accREDITamento.

Art. 5.2 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, ed al corretto mantenimento dei requisiti di accREDITamento, anche in relazione alle variazioni intercorse dopo il rilascio dell'accREDITamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3;
- d) audit "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso alla Bottega-Scuola.

Per i controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, il competente Settore regionale può chiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione necessaria.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica della presentazione, nei termini previsti, e della correttezza delle dichiarazioni di cui all'art. 3 della presente direttiva, rese ai sensi del DPR 445/2000. Per tutte le dichiarazioni periodiche, la scadenza, annuale, è unica e decorre dalla data di sottoscrizione della dichiarazione meno recente. Il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi alla scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 5.4 della presente direttiva. Verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) mediante controlli annuali anche su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accREDITamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dai competenti Settori della Regione o da altri enti per i propri ambiti di competenza.

La rilevazione e verbalizzazione di irregolarità compiute da una Bottega-Scuola nella gestione di attività di formazione finanziate o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 - o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 6.2. Tali irregolarità dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Regionale competente in materia di accREDITamento e, in caso di ATI/ATS, dovrà essere inoltre indicato il/i soggetto/i accREDITato/i responsabile/i dell'irregolarità.

I controlli periodici di cui ai punti c) e d) sono effettuati dal competente Settore Regionale. Gli audit “mirati” possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche e possono essere effettuati anche senza preavviso alla Bottega-Scuola.

Per gli audit programmati si applicherà quanto previsto dall’art. 4.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l’effettuazione di tale audit. La Bottega-Scuola è tenuta alla compilazione di una check list relativa al mantenimento dei requisiti redatta su un format regionale.

Nel caso in cui la Bottega-Scuola non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall’art. 7, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

Entro cinque anni dalla data dell’ultima visita in loco deve essere sempre effettuata una verifica completa della situazione della Bottega-Scuola accreditata con specifico audit.

La registrazione delle verifiche di audit avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori della Regione che effettuano la verifica e controfirmato dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante o dal Maestro Artigiano della Bottega-Scuola o altro soggetto delegato. Tutte le registrazioni che riguardano la verifica devono essere firmate da entrambe le parti.

Art. 5.3 - Rilevazione delle non conformità

A seguito delle comunicazioni di variazioni di cui al precedente art. 4.2 o delle attività di controllo di cui al precedente art. 5.2, possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo e l’applicazione delle relative sanzioni:

- I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti :
In tal caso la Regione Toscana provvede all’attribuzione dei debiti di cui all’art. 6.2 lett. A, ove previsti, e all’indicazione dei tempi entro i quali la Bottega-Scuola deve provvedere a risolvere la non conformità (nel caso di verifiche di audit la non conformità è segnalata nel verbale). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione verifica la risoluzione della non conformità. Se la non conformità è risolta, l’azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier della Bottega-Scuola. Qualora la non conformità non sia stata risolta, la Regione provvede alla sospensione dell’accreditamento della Bottega-Scuola ai sensi dell’articolo 7 tabella C, lettera C1. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l’esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla Bottega-Scuola entro 12 mesi pena la revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 tabella D, lettera D10;
- II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti:
La Regione, in tal caso, provvede all’attribuzione dei debiti previsti dall’art. 6.2 lett. A ed a sospendere l’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 tabella C, lettera C2. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l’esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla Bottega-Scuola entro 12 mesi pena la revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 tabella D, lettera D10.

Art. 5.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

Adempimenti della Bottega-Scuola

Entro il termine indicato dalla Regione la Bottega-Scuola trasmette tutta la documentazione atta a sanare la non conformità rilevata al competente Settore Regionale.

Per l'invio di tale documentazione dovrà essere utilizzata l'apposita funzione del sistema informativo dell'accREDITamento.

Adempimenti della Regione Toscana

La verifica della risoluzione della non conformità può essere eseguita con due diverse modalità ovvero on desk o in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione trasmessa.

La Regione si riserva comunque la facoltà di effettuare una visita in loco volta a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dalla Bottega-Scuola .

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 4.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui la Bottega-Scuola non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 7, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità

Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 5.3.

Art. 6 - Monte crediti

Art. 6.1 - Determinazione del Monte crediti

Il monte crediti pari a 25 punti viene assegnato al momento della concessione dell'accREDITamento a tutte le Botteghe-Scuola.

Art. 6.2 - Gestione del Monte crediti

Casistica delle irregolarità e quantificazione delle penalizzazioni.

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono dal monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.1	Uso improprio della pubblicizzazione dell'accreditamento e/o utilizzo senza autorizzazione dello stemma regionale.	- 5	
A.2	Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti.	- 2	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che su l'invio della documentazione cartacea prevista dalla presente normativa (verifiche on desk).
A.3	Variazioni non comunicate o comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 4.2 della presente normativa.	-2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità.
A.4	Violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	- 5	La penalità viene applicata anche se l'irregolarità viene accertata in fase di domanda di accreditamento.

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accreditamento così come previsto dall'art. 7 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicitazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto realizzato in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero al/ai soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità e nella misura del 30%¹ al soggetto capofila, se diverso.

Qualora non sia/siano chiaramente identificabile/i il/i soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità la penalizzazione viene applicata per intero a tutti i partner del progetto accreditati.

Nelle condizioni di irregolarità relative ai registri di cui ai punti A.23, A.24, A.25 e A.26 la penalità si applica per intero ai soli soggetti gestori delle attività. Non viene applicata la penalizzazione ridotta al soggetto capofila se diverso.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.5	Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dalla Bottega-Scuola, in assenza di riconoscimento provinciale.	-10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.

AVVIO PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.6	Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto.
A.7	Non conformità ed incompletezza delle modalità di pubblicità rispetto a quanto previsto dalle norme e dal progetto.	- 3	Per i progetti finanziati dal PR FSE+: Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 50 del reg 2021/1060 e dal Manuale del beneficiario FSE / dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni. Es. assenza sui prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione (avviso per la selezione dei partecipanti, schede di iscrizione, ecc.) dei loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27", domande di iscrizione senza loghi.

¹ Ai fini del calcolo di tale percentuale si procede come segue: si arrotonda al primo intero per difetto nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 1 e 4 (es. 2,4 si arrotonda a 2); si arrotonda al primo intero per eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9 (es. 0,9 si arrotonda a 1 e 2,5 si arrotonda a 3).

AVVIO PROGETTO			
A.8	Irregolarità ed inadempienze nella procedura di selezione.	- 5	Rientra in questa condizione di penalizzazione a titolo di esempio: - il mancato svolgimento delle verifiche sulle competenze di lingua italiana in caso di partecipanti stranieri; - la mancata istituzione di una commissione di valutazione per lo svolgimento della selezione; - l'inadeguata documentazione dei lavori della commissione (relazione giornaliera delle prove di selezione) e dei verbali finali; - l'esito inadeguato del livello verificato a seguito di somministrazione in sede di controllo di test da parte dell'Amministrazione.
A.9	Ammissione ai percorsi formativi di di allievi e/o allieve non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle Priorità del PR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).
A.10	Mancata comunicazione di avvio dell'attività formativa in aula e/o dello stage.	- 5	
A.11	Ritardata comunicazione di avvio dell'attività formativa in aula e/o dello stage rispetto ai termini previsti.	- 3	
A.12	Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio	- 2	Quali ad esempio: - Calendario; - elenco allievi e allieve; - sede di svolgimento e di conservazione dei documenti di registrazione delle attività; - curricula; - elenco risorse umane impiegate in attività caratteristiche del progetto.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.13	Le credenziali di accesso alla piattaforma FAD non consentono al personale della amministrazione regionale incaricato dei controlli, un accesso diretto e immediato alle attività formative.	- 5	Se l'inaccessibilità è imputabile all'attuatore.
A.14	Mancata comunicazione dell'ammissione di partecipanti successiva all'avvio o delle dimissioni o decadenza per prolungata assenza non giustificata.	- 2	
A.15	Assenza di preventiva comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni, sia per attività di aula che di stage, e/o della persona che svolge la docenza.	- 5	È compreso il mancato invio Idoneità locali, se previsto.
A.16	Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa.	- 10	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto.
A.17	Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a : <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature collettive e individuali - Materiali collettivi e individuali - Docenti - Prodotti FAD - altri elementi rilevanti di progetto. 	- 5	
A.18	Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente alle caratteristiche dei locali e laboratori.	- 5	
A.19	Qualora l'inadeguatezza/non corrispondenza di cui sopra riguardi anche violazioni della normativa in materia di sicurezza	- 8	
A.20	Mancato rispetto di quanto previsto dalla convenzione di stage e/o dal progetto formativo, qualora l'irregolarità sia una negligenza da parte dell'organismo formativo per una mancanza di un sistema di monitoraggio sul soggetto ospitante.	- 3	A titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none"> - attività svolta in sede di stage non rispondente a quanto riportato nel progetto formativo; - assenza di tutor aziendale (o titolare azienda); - mancato rispetto dell'orario pattuito.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.21	Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio dello stage.	-2	A titolo di esempio: - calendario; - sede dello stage.
A.22	Attività di stage iniziata prima della stipula della relativa convenzione e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalle normative di riferimento.	- 10	A titolo di esempio: - assenza della convenzione alla data di inizio dello stage; - convenzione con data successiva rispetto all'inizio di svolgimento dello stage; - mancata copertura assicurativa.
A.23	Gravi irregolarità nella tenuta dei registri cartacei (sia di aula che di stage).	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi, per esempio: - Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD); - Incompletezza / manipolazione nelle registrazioni quali, a titolo di esempio, ripetuta assenza di firme, cancellature, fogli strappati, altre forme evidenti di manipolazione; - Difformità tra quanto riportato nei registri e l'ultimo calendario; - Non rispondenza degli allievi e/o delle allieve presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri.
A.24	Gravi irregolarità nella tenuta del registro elettronico (REC).	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: - registrazione di presenza di un allievo/a o più allievi/e che in aula risulta/no assente/i; - reiterata e sistematica apposizione di timbrature manuali nel registro elettronico (REC) in mancanza di giustificazioni tecniche e/o documentali. Per reiterata e sistematica a regime si intende l'apposizione di timbrature manuali da parte dell'organismo formativo nella figura del tutor o della tutor di almeno il 5% delle timbrature totali del corso salvo le timbrature manuali inserite per cause non dipendenti dalla volontà dell'organismo. Con decreto del dirigente competente in materia di accreditamento è definita una fase transitoria nella quale potranno essere stabilite percentuali più alte.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.25	Irregolarità nella tenuta del registro elettronico (REC).	- 3	Per irregolarità è da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> - apposizione di timbrature manuali nel registro elettronico (REC) non giustificate da richieste di assistenza per problemi tecnici di collegamento, in assenza di comunicazione per mail ai referenti regionali corredata dall'elenco degli allievi e delle allieve presenti del giorno, nei casi in cui non risulti possibile, per i suddetti problemi tecnici di collegamento, utilizzare il REC all'inizio delle lezioni, e/o mancato inserimento delle presenze entro le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo; - assenza di inserimento della motivazione nell'apposizione delle timbrature manuali sul REC.
A.26	Errata pianificazione sul calendario unico registro elettronico (REC).	- 5	Rientrano in questa condizione l'errata indicazione degli argomenti rispetto all'UF, della sede, l'errata indicazione delle lezioni e/o dell'orario in caso di trasferimento di sede per il loro svolgimento.
	In caso di errata identificazione di argomenti rispetto all'UF	- 3	
A.27	Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa nei casi previsti dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni e/o dalla normativa regionale in materia di formazione riconosciuta.	- 5	Rientra in questa casistica, a titolo di esempio, l'unione di matricole effettuata senza rispettare le disposizioni in materia di formazione riconosciuta.
A.28	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi.	- 3	
A.29	Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa.	- 5	

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.30	Rilascio di attestazione non dovuta.	- 8	Rientrano in questa casistica a titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none"> • allievi/e che non hanno svolto le ore minime previste per il rilascio dell'attestazione; • allievi/e risultati non idonei in sede di esame per il conseguimento dell'attestazione; • allievi/e senza uno o più requisiti di ammissibilità .
A.31	Qualora l'attestazione non dovuta riguardi corsi di formazione regolamentata.	- 10	
A.32	Non corretta o incompleta compilazione / alimentazione dei dati nelle Banche Dati in materia di Formazione entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.	- 2	Le Banche Dati di riferimento sono il DB FSE ed il DB Garanzia Giovani. Rientrano in questa casistica a titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none"> - dati degli allievi e delle allieve; - insegnamenti.
A.33	Ritardo nell'invio, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, delle integrazioni/chiarimenti o altra documentazione richiesta nell'ambito dei controlli in loco e/o amministrativi.	- 3	
A.34	Ritardo nella consegna della documentazione di gestione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o rispetto ai termini indicati dall'Amministrazione.	- 3	
A.35	Mancata comunicazione di fine progetto nei termini previsti	- 3	

RENDICONTAZIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.36	Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente	- 5	
A.37	Ritardo nella consegna, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura.	- 5	

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.38	Sospensione accreditamento	- 5	

Così come disposto all'art. 5.1 qualora la Bottega-Scuola non registri infrazioni/irregolarità, per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dalla Bottega-Scuola al termine del suddetto biennio con un massimo di 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio che viene assegnato al momento della concessione dell'accREDITAMENTO.

Art. 7 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento è sospeso nei casi indicati nella seguente tabella C.

Tabella C - Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 La Bottega-Scuola non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art. 3 entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 5.3.I)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 La Bottega-Scuola presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art. 3 (vedi art. 5.3.II)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del Maestro Artigiano o del legale rappresentante della Bottega-Scuola non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 La Bottega-Scuola si viene a trovare in liquidazione volontaria. In caso di liquidazione volontaria non si applica la penalità prevista dall'art. 6.2 - tabella "Sospensione accreditamento".	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora la Bottega-Scuola sia coinvolta in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da una Bottega-Scuola nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.7 Botteghe-Scuola in stato di difficoltà secondo la definizione comunitaria riportata negli orientamenti sugli aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014)	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto dirigenziale del competente Settore della Regione.

La Bottega-Scuola cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione ai bandi per chiamata di progetti per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari e, non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della LR 32/2002.

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da Botteghe-Scuola il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se La Bottega-Scuola non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.10 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accreditamento.

La sospensione dell'accreditamento non pregiudica il rispetto di tutti gli obblighi previsti nei requisiti di mantenimento dell'accreditamento.

La domanda di re-immissione in accreditamento è presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento e firmata digitalmente dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante.

La Regione effettua sulla domanda di re-immissione in accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità finalizzata a verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata e la sua corrispondenza rispetto ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) una eventuale verifica in loco presso la Bottega-Scuola per gli opportuni accertamenti e verifiche, da parte di un team di esperti (almeno 2).

In caso dell'eventuale verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 4.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui la Bottega-Scuola non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 7, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

Per quanto riguarda le verifiche di cui al punti a) e b) l'esito negativo di una delle due comporta l'inammissibilità della domanda di re-immissione in accreditamento, con la conseguente conferma della sospensione dell'accredimento.

La domanda di re-immissione in accreditamento non interrompe il termine relativo alla revoca dell'accredimento previsto dal punto D.10, Tab. D, del presente articolo.

Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di re-immissione in accreditamento, il permanere dei requisiti.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D - Causa Revoca dell'accreditamento

TIPO	ESITO
D.1 La Bottega-Scuola incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 La Bottega-Scuola si viene a trovare in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di concordato preventivo, di sottoposizione ad altre procedure concorsuali o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento la Bottega-Scuola qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Nei confronti del legale rappresentante o del Maestro Artigiano della Bottega-Scuola è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante della Bottega-Scuola o il Maestro Artigiano abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 - ABROGATO	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 La Bottega-Scuola che incorre in gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 La Bottega-Scuola che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 La Bottega-Scuola si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 lett. b della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.9 La Bottega-Scuola non permette ai/alle funzionari/e e/o agli/alle incaricati/e regionali l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 La Bottega-Scuola non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 La Bottega-Scuola esaurisce il proprio "monte-crediti" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.12 La Bottega-Scuola non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).	decreto di revoca adottato dalla Regione

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto dirigenziale del competente Settore della Regione Toscana.

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accreditamento nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.4, D.6, D.7, D.8 e D.9 non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati nella tabella D il suddetto termine è ridotto a due anni.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 8 - Norme di salvaguardia dell'utenza in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento la Bottega-Scuola deve comunque garantire la conclusione delle attività formative già avviate. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento della Bottega-Scuola :

- nel caso di attività finanziata sia già stata sottoscritta la convenzione;
- nel caso di attività riconosciuta sia stato comunicato l'avvio delle attività formative, così come disposto dalle vigenti normative di riferimento in materia.

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di una Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher o nel caso di attività riconosciute sia stato comunicato l'avvio della attività formative.

Art. 9 - Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività formative già avviate, così come definite al precedente art. 8, deve comunque esserne garantita la conclusione.

La Bottega-Scuola accreditata che rinuncia all'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

La Bottega-Scuola che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non sarà possibile rinunciare all'accreditamento qualora sia in corso un procedimento di revoca nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.4, D.6, D.7, D.8 e D.9 della Tabella D di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Se una Bottega-Scuola accreditata trasferisce il ramo di azienda ad altra Bottega-Scuola accreditata, per la Bottega-Scuola cedente detta variazione si configura come rinuncia all'accreditamento, salvo il caso in cui, nonostante la cessione, permangono i requisiti minimi per mantenere l'accreditamento.

Art. 10 - Controversie

Eventuali contestazioni mosse dalla Bottega-Scuola devono essere presentate al Settore competente della Regione Toscana, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora la Bottega-Scuola abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il settore competente della Regione Toscana può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Avverso le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi;
- pronunciamento in merito a controversie;

è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Art. 11 - Norme transitorie

Con riferimento all'art. 6.2 - *Gestione del Monte Crediti - Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti*, le modifiche introdotte ai punti:

- A.1, A.4, A.10 e A.11 vengono applicate alle Botteghe-Scuola che hanno procedimenti avviati successivamente alla data del 04/08/2025;
- A.13, A.14, A.20, A.21, A.22 A.24, A.25, A.26, A.27, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34 e A.35 entreranno in vigore a partire dal 01/01/2026.